



# COMUNE DI PALERMO

## *Ufficio di Staff del Segretario Generale*

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo*

*Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478*

*e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it*

Palermo 15/06/2016 prot. n. 1019157/USG

Responsabili del procedimento: Funz. amm. vo D.ssa M.C. Scalia

(e-mail: [m.c.scalia@comune.palermo.it](mailto:m.c.scalia@comune.palermo.it))

**OGGETTO: Modifiche della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nota informativa**

E-mail

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

[segretaeriasindaco@comune.palermo.it](mailto:segretaeriasindaco@comune.palermo.it)

Com'è noto, il Decreto Legislativo 18 aprile n. 50<sup>1</sup> ha sostituito ed abrogato la previgente disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dettata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le cui disposizioni, con alcune modifiche ed integrazioni, erano state recepite nell'ordinamento regionale dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12.<sup>2</sup>

Con la recente circolare del 04 maggio u.s. l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all'applicazione del predetto D. Lgs 50/2016 nel territorio della Regione siciliana precisando che *“a far data dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 (19 aprile 2016) non sono più vigenti le norme contenute nel decreto legislativo 163/2016, cui la legge regionale 12/2011 (ancora vigente) fa riferimento. [...] Conseguentemente, tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 [...] atteso il collegamento funzionale della legge regionale n. 12/2011 con la disciplina abrogata e con quella sopravvenuta, attuativa di direttive europee: - l'articolo 19 della legge regionale n. 12-2011 non risulta più operativo e quindi non sono più applicabili le disposizioni in esso contenute; tutti i riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenute nella legge regionale n. 12/2011 e nel*

<sup>1</sup> Recante: *“Attuazione delle direttive 2014/20/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ed ei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.*

<sup>2</sup> Recante: *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni edel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 w successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”*

*decreto presidenziale n. 13/2012<sup>3</sup> si intendono riferiti ad omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”.*

Con riferimento alle superiori precisazioni, da ultimo, il legislatore regionale con la recente L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (recante: “*Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.*”), ha definitivamente disciplinato la materia.

L’art. 24 della predetta L.R. 8/2016 (rubricato: “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” ) dispone infatti:

- la sostituzione del comma 1, dell’art. 1 della L.R. 12/2011 a norma del quale: “*A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*”;
- l’abrogazione degli articoli 14, 17 e 19 della L.R. 12/2011;
- l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011, in ordine alle modalità di nomina della Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, con i limiti temporali stabiliti dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016<sup>4</sup>;
- l’applicazione, per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie disciplinate dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 6 della L.R. 12/2011, relative alla composizione dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori (U.R.E.G.A.), con i limiti temporali stabiliti dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- la sostituzione di tutti i riferimenti al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. contenuti nella L.R. 12/2011 e nel Decreto del Presidente della Regione 13/2012, con le omologhe disposizioni previste nel D. Lgs. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza ed ai fini degli eventuali provvedimenti che le SS.LL. riterranno dover adottare.

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall’Acqua*

---

<sup>3</sup> Recante: “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.*”

<sup>4</sup> Ai sensi del quale “*Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*”